



# Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

---o0o---

## DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 19 del 29/11/2013

**Oggetto:** Proroga regime tassazione TARSU anno 2012 anche per il 2013.

L'anno **duemilatredici** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **16:10** nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Rag. Rinaldo ARANGINO in qualità di SINDACO

All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME	NOME	P	A	COGNOME	NOME	P	A
ARANGINO	Rinaldo	*		MAROTTO	Matteo	*	
				MELIS	Giuseppe		*
CALLEDDA	Giuseppe	*		ONANO	Milena		*
CASTA	Agostino	*		ONANO	Stefano Giovanni	*	
CASULA	Sebastiano	*		PODDIE	Laura		*
GIORGI	Fulvio		*	SANNA	Maria Clelia	*	
LOI	Antonio	*		URRU	Pier Paolo	*	
<b>Totale presenti / assenti</b>						<b>9</b>	<b>4</b>

Assiste il Segretario Comunale D.<sup>ssa</sup> Piera Pisano

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che in questo Comune sia nell'anno 2012 che in quelli precedenti, nell'ambito della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha sempre applicazione la relativa tassa (TARSU) di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

**RICORDATO** che con l'articolo 14 del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con conseguente soppressione di tutte le altre precedenti forme di tassazione (sia di natura patrimoniale che di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci dei soppressi enti comunali di assistenza), fino ad allora adottate per la determinazione della quota di copertura del costo del servizio afferente la gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

**VISTO** l'art. 5, comma 4-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che testualmente recita:

*"In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo e' assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso."*

**RITENUTO** opportuno, in coerenza con le politiche fiscali fino ad oggi adottate da questa Amministrazione, avvalersi della facoltà concessa dalla novella norma, avuto debito riguardo della pesante crisi economica in atto, aggravata a livello centrale da una elevata pressione fiscale, che erode sempre più il potere di acquisto delle famiglie contraendone il soddisfacimento dei bisogni primari, anche al fine di non appesantire, almeno a livello locale, la grave situazione di disagio sociale della comunità amministrata;

**RICHIAMATE** le proprie seguenti deliberazioni:

- n. 41 del 08/11/2000, avente ad oggetto: "Approvazione regolamento normativo e tariffario per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni";
- n. 13 del 22/07/2013, recante: "Approvazione regolamento sulla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

**DATO ATTO** che in forza della deroga concessa con il richiamato art. 5, comma 4-quater, del decreto-legge n. 102/2013, sono da intendersi implicitamente confermati, in quanto compatibili, anche per il 2013 tutti gli atti e le disposizioni normative e regolamentari precedentemente approvati ed applicati fino al 2012 con riferimento al regime

di prelievo operante in materia di TAR SU, fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;

**VISTO** il comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), da ultimo modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per anno 2013 viene differito al 30 novembre 2013;

**RICORDATO** che l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente prevede:

*"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";*

**PRESO ATTO** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dell' 11/12/2009, sono state determinate, a mente degli artt. 65 e 69 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, le tariffe della tassa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l'anno 2010, le quali, assicurando la totale copertura del costo del relativo servizio, non hanno reso necessaria l'adozione successivi atti deliberati che ne disponessero il loro aggiornamento, per cui le stesse, in quanto non diversamente deliberato, spiegheranno efficacia, a mente del comma 169 appena sopra ricordato, anche per il corrente anno;

**ACQUISITO** il favorevole parere in linea tecnica e contabile reso dal responsabile dell'area finanziaria, così come richiesto dall'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**DOPO** ampia ed approfondita discussione;

con votazione **unanime** resa per alzata di mano

## DELIBERA

1. per quanto esposto nelle premesse di applicare, in forza della deroga concessa dall'art. 5, comma 4-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono confermati, in quanto compatibili, anche per il 2013 tutti gli atti e le disposizioni normative e regolamentari precedentemente approvati ed applicati fino al 2012 con riferimento al regime di prelievo operante in materia di TAR SU, e più precisamente:

- Il regolamento normativo e tariffario per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" approvato con propria deliberazione n. 41 del 08/11/2000;
  - le tariffe già fissate con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dell' 11/12/2009
2. di revocare, in quanto incompatibile con il sistema di tassazione prescelto la propria deliberazione n. 13 del 22/07/2013, avente ad oggetto: "Approvazione regolamento sulla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
  3. di dare atto che sono comunque fatti salvi la maggiorazione prevista dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento che dovrà essere curata da questo Comune;
  4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del relativo testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  5. con separata unanime votazione, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(D.<sup>ssa</sup> Piera PISANO)

**IL SINDACO**

(Rag. Rinaldo Arangino)

## PARERI

(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 - Tuel)

**VISTA** la presente proposta di deliberazione;

**VISTO** l'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), in relazione alle proprie competenze

## ESPRIME

il seguente parere:

Sotto il profilo	TECNICO:	<b>FAVOREVOLE</b>
	CONTABILE:	<b>non rilevante</b>

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Rag. Mario Onano)

---

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si **ATTESTA** che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per **quindici giorni** consecutivi;

Dalla residenza municipale addì, **04.12.2013**

**L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO**

(Istruttore Amm/vo Agostino Onano)